

SENT. n. 3 / 09 c.c.
CRON n. 772
REP n. 299
IF. n. 16/09
FALL. n. 2/09



TRIBUNALE DI ALBA

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

IL TRIBUNALE DI ALBA

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Fabrizio Pasi	Presidente
dott. ssa Raffaella Poggi	Giudice
dott. Giacomo Marson	Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 16/09 Reg. istanze fallimento,

promosso dal Pubblico Ministero in sede, nei confronti della "Fondazione

avente ad oggetto pronuncia di dichiarazione di fallimento.

IL CASO.it

In data 21/1/2009 il Prefetto di Cuneo, quale Autorità Governativa competente, ha decretato l'estinzione della "Fondazione ONLUS", con sede in Alba, via ed il successivo 27/1/2009 il Tribunale di Cuneo ha nominato i commissari liquidatori nelle persone del dr. e del dr. e nominato giudice delegato la dr.ssa Roberta Bonaudi.

Con ricorso depositato il 24/2/2009, il P.M., in persona della dr.ssa Laura Deodato, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Alba, ha chiesto la dichiarazione di fallimento della predetta Fondazione.

Fissata al 7/4/2009 avanti al giudice relatore delegato dal collegio l'udienza di comparizione delle parti, in data 16/3/2009 i Commissari liquidatori sono comparsi spontaneamente innanzi al giudice relatore non opponendosi all'istanza ed anzi dichiarando di avere già ottenuto dal giudice delegato alla procedura l'autorizzazione alla presentazione della domanda di fallimento in proprio, non ulteriormente coltivata soltanto perché era loro pervenuta nel frattempo la notificazione dell'istanza del P.M. oggetto del presente procedimento, ed alla quale hanno dichiarato di associarsi.

Il giudice relatore ha riservato di riferire al collegio che in proposito

osserva.

La Fondazione [redacted] ONLUS (d'ora in avanti, per brevità, la Fondazione) è stata costituita con atto pubblico del 30/5/1989, con patrimonio costituito dalla donazione delle quote nominali del capitale sociale della società "Centro di Riabilitazione [redacted] s.r.l.", con sede in Alba, [redacted]

[redacted] costituita in data [redacted]

La società "Centro di Riabilitazione [redacted] s.r.l." (d'ora in avanti, per brevità, il Centro) è stata dichiarata fallita con sentenza 16/12/2008 di questo Tribunale, che ne aveva accertato lo stato di insolvenza.

Già in tale sentenza, sulla base delle risultanze degli accertamenti della Guardia di Finanza, illustrati nella annotazione 28/10/2008, presente agli atti anche di questa procedura, si evidenziavano le notevoli e anomale commistioni di gestione tra la Fondazione e il Centro, ed infatti si precisava che "gli organi di gestione dei due enti sono sostanzialmente coincidenti, mentre lo sono del tutto quelli di controllo: infatti, [redacted] è presidente della Fondazione e presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato del Centro, [redacted] è vicepresidente della Fondazione consigliere d'amministrazione del Centro, [redacted] è consigliere del consiglio d'amministrazione della Fondazione e vicepresidente e amministratore delegato del Centro, [redacted] è segretario generale della Fondazione e consigliere d'amministrazione del Centro, mentre soltanto i componenti del consiglio d'amministrazione della Fondazione [redacted] e [redacted] non hanno incarichi anche nel Centro; d'altra parte, i signori [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] sono la prima presidente dei revisori dei conti della Fondazione e presidente del collegio sindacale del Centro, il secondo ed il terzo revisori dei conti effettivi della Fondazione e sindaci effettivi del Centro, le ultime due revisori dei conti supplenti della Fondazione e sindaci supplenti del Centro".

Nella citata annotazione di p.g. del 28/10/2008, la commistione tra i due enti era evidenziata anche sotto il profilo della gestione economico patrimoniale, atteso

che si riferiva che “la Fondazione ha finanziato il Centro mediante il pagamento di fatture in nome e per conto del medesimo Centro o interventi di bonifico presso banche per colmare scoperti di conto ove si era andati oltre l’affidamento concesso” per un importo accertato in € 18.181.842,76 (pag. 14 dell’annotazione). Per contro, era risultato che “il Centro ha a sua volta finanziato la Fondazione mediante giroconto da banca a banca” per complessivi € 3.486.737,78 (ibidem).

Veniva infine evidenziata una perdita, al 31/8/2008, quantificata in € 12.167.305,27, ciò che ha giustificato il provvedimento di estinzione della Fondazione emesso dal Prefetto di Cuneo.

Con successiva annotazione del 12/2/2009, pure allegata al ricorso del P.M., la Guardia di Finanza ha ripercorso le vicende storiche della Fondazione, dalla sua costituzione al riconoscimento giuridico (D.M. 17/10/1991 del Ministero della Sanità) che fu possibile soltanto in virtù del fatto che la sig.ra Amerio aveva mantenuto la titolarità di una minima quota del Centro, all’accettazione dell’eredità della sig.ra ██████████ di cui al testamento olografo 3/2/1989, pubblicato il 12/6/1992, accettazione autorizzata con D.M. 7/9/1994 del Ministero della Sanità e che comportò quindi l’assunzione in capo alla Fondazione della totalità delle quote del Centro.

IL CASO.it

Da tale momento si ebbe pertanto una completa sovrapposizione dei due enti, quella che, nel parere reso in data 16/2/2009 dal prof. Stefano Ambrosini ai Commissari Liquidatori della Fondazione e che è allegato alla richiesta del P.M., viene definita “sostanziale immedesimazione tra holding e sussidiaria”, che venivano a distinguersi quasi soltanto per il fatto che il Centro, in quanto società commerciale, era caratterizzato, a differenza dalla Fondazione, dal fine di lucro, e che nel 1998 condusse alla modificazione dell’oggetto sociale della Fondazione in modo da ricomprendervi tutte le attività del Centro.

IL CASO.it

Sia nell’annotazione della Guardia di Finanza che nell’appena richiamato parere, viene evidenziato, anche alla luce dei dati contabili acquisiti, come il momento critico deve essere collocato all’inizio del decennio in corso, allorché vennero intraprese due iniziative: la costruzione di una seconda struttura in Alba, per una spesa inizialmente prevista in oltre dodici miliardi di lire, poi concretarsi in un costo di oltre quindici milioni di euro, e la creazione di un nuovo imponente complesso residenziale in Vado Ligure mediante la stipulazione di un contratto di appalto il cui corrispettivo, originariamente quantificato in £. 33.200.000.000 (oltre diciassette milioni di euro) lievitò poi ad € 41.692.884,65, costo che si rivelò insostenibile e che condusse alla stipula, il 27/7/2006, di un contratto preliminare di compravendita cui seguì, il 23/2/2007, il contratto definitivo di cessione dell’immobile al prezzo di € 42.000.000,00, con contestuale contratto di affitto di € 3.000.000,00 annui, pure esso rivelatosi subito insostenibile per la Fondazione, che nel frattempo aveva utilizzato i proventi della cessione per tentare di ripianare i debiti contratti con il sistema bancario per la costruzione dell’immobile, oltre a destinare una parte della somma a finanziamento del Centro.

Secondo quanto riferito in udienza dai Commissari Liquidatori (e che risulta dalla situazione patrimoniale al 31/12/2008 dai medesimi redatta e depositata agli atti), le passività della Fondazione ammontano attualmente a circa venti milioni di euro (debiti tributari, verso fornitori, dipendenti e istituti previdenziali) valore destinato ad incrementarsi allorché vengano meglio accertate tutte le posizioni debitorie, a fronte delle quali le attività sono state quantificate in un valore collocabile tra un milione ed un milione e mezzo di euro.

Lo stato di insolvenza, riscontrato dai Commissari, era già d'altronde emerso allorché il Prefetto aveva decretato l'estinzione della Fondazione, nella constatazione dell'impossibilità di perseguimento dei fini per sopravvenuta mancanza del patrimonio a loro destinato.

* * *

In ordine al requisito soggettivo della fallibilità, nella annotazione 12/2/2009 della G.d.F. sono opportunamente richiamati gli estremi normativi che disciplinano le ONLUS, con particolare riferimento ai modi entro i quali dette organizzazioni possono svolgere attività ulteriori, connesse allo svolgimento delle attività più propriamente istituzionali, purché funzionali a queste ultime e nei limiti che la legge individua.

IL CASO.it

Occorre dunque valutare se l'attività svolta dalla Fondazione sia stata aderente a tale impostazione ovvero se sia invece riconducibile all'esercizio di una impresa commerciale, e ciò a prescindere dall'assenza del fine di lucro.

La fondazione, quale disciplinata dal codice civile, è un soggetto giuridico i cui caratteri essenziali sono da individuarsi nella inscindibile correlazione tra la dotazione di un patrimonio e l'individuazione di uno scopo, nel senso che il patrimonio è destinato esclusivamente a consentire il perseguimento dello scopo stesso; in tale ambito devono pertanto svolgersi le attività dell'ente, ivi comprese anche quelle eventualmente connesse.

Nel caso di specie, una prima anomalia è costituita dal fatto che la Fondazione deteneva la totalità delle quote del Centro che, in quanto società, esercitava un'attività pacificamente e necessariamente commerciale. In proposito, non va infatti trascurata la circostanza che, al fine di ottenere il riconoscimento giuridico della Fondazione, fu necessario che la signora Amerio trattenesse una frazione (seppur minima) delle quote del Centro e soltanto in virtù di una tale previsione erano stati superati i rilievi mossi dal Consiglio di Stato nel provvedimento 24/10/1990, di cui è menzione negli atti.

IL CASO.it

Con l'accettazione dell'credità della signora Amerio ed il conseguente consolidamento della titolarità totale delle quote del Centro in capo alla Fondazione, la suddetta anomalia si è pienamente riproposta: l'integrale sovrapposizione della Fondazione rispetto al Centro ha pertanto condotto ad una completa riferibilità delle vicende economiche (di carattere sicuramente imprenditoriale) della società alla Fondazione, che imprenditore commerciale non avrebbe invece potuto essere (ed in proposito vengono in rilievo i sopracitati reciproci finanziamenti intercorrenti tra Fondazione e Centro).

Se, dunque, già in tal modo la Fondazione ha esercitato, in forma mediata, un'attività tipicamente commerciale di prestazione di servizi verso corrispettivo, le susseguenti iniziative immobiliari (ed in particolar modo quella di Vado Ligure) hanno costituito un diretto sconfinamento dell'ente in un campo del tutto estraneo alla sua natura.

IL CASO.it

L'edificazione di un immobile e la sua successiva cessione con contestuale affitto sono operazioni di carattere commerciale, ricollegabili ad un'attività di impresa. In proposito, potrebbe obiettarsi che l'attività che ci si prefiggeva era pur sempre ricollegabile alle finalità contenute nello statuto, rimanendosi nel campo dell'assistenza sociale.

Tuttavia, richiamando la premessa che si è fatta poc'anzi, nella fattispecie non vi è stata la destinazione di un patrimonio ad uno scopo bensì, al contrario, si è proceduto ad un pesante indebitamento con il sistema bancario per realizzare una struttura che avrebbe dovuto produrre dei proventi al fine di ricostituire un patrimonio ormai non più esistente o comunque in massima parte consumato; si è cioè posta in essere una tipica attività commerciale, caratterizzata dal rischio di impresa e dall'aspettativa di un profitto, i cui caratteri aleatori sono dimostrati dall'infelice esito della vicenda.

IL CASO.it

In sostanza, la Fondazione ha agito come un vero e proprio imprenditore commerciale nel campo della prestazione dei servizi, a volte in parallelo all'attività del Centro, a volte sovrapponendosi alla predetta società, in un rapporto in cui la veste di finanziatore e di finanziato erano interscambiabili, riferendosi peraltro la gestione dei due enti ai medesimi soggetti.

Ne consegue che è ravvisabile il profilo soggettivo per ritenere l'applicabilità della normativa in materia di procedure concorsuali con assoggettabilità al fallimento e, atteso che l'aspetto dell'insolvenza è indubitabile per quanto detto in precedenza, essendo ampiamente superate tutte le soglie previste dalla legge fallimentare, deve dunque procedersi alla dichiarazione di fallimento.

P. Q. M.

Il Tribunale,

visti gli artt. 1,5,6,9, e 16 L. Fall.

dichiara il fallimento della "Fondazione **ONTUS**", con sede in Alba,

nomina giudice delegato alla procedura il dr. Fabrizio Passè curatore il dr. **_____** con studio in Torino. **_____**

ordina ai legali rappresentanti della fallita il deposito dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, entro tre giorni;

bilisce per il giorno 14 luglio 2009, alle ore 12, innanzi al giudice delegato
dunanza nella quale si procederà all'esame dello stato passivo;
segna ai creditori, e ai terzi che vantano diritti reali o personali su cose in
sesso del fallito, il termine perentorio di trenta giorni prima della predetta
unanza di verifica per la presentazione in cancelleria delle domande di
inuazione.

si deciso in Alba il 24/3/2009.

Il Presidente est.
(dr. Fabrizio Pasi)

TRIBUNALE DI ALBA
Depositato in Cancelleria il 25 MAR 2009
Il Funziario